Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 5 aprile 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nel Ruolo dei revisori ufficiali dei conti pubblicato in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 in data 23 marzo 1938-XVI sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

in luogo di *Bolletto* Francesco Enrico deve leggersi *Bolleto* Francesco Enrico;
in luogo di Bonfà *Manlio* deve leggersi Bonfà *Manio*;
in luogo di *De Moiana* Pietro deve leggersi *De Mojana* Pietro;
in luogo di Gambino *Baldassarre* deve leggersi Gambino *Baldassare;*
in luogo di *Hapagher* Rodolfo deve leggersi *Hapacher* Rodolfo;
in luogo di *Largher* Guido deve leggersi *Larcher* Guido;
in luogo di Mastrangelo Antonio *Nicola* deve leggersi Mastrangelo Antonio;
in luogo di *Navarra* Bernardo deve leggersi *Navarro* Bernardo;
in luogo di *Toghetti* Giovanni deve leggersi *Tognetti* Giovanni;
in luogo di Fumagalli Giuseppe deve leggersi Fumagalli Giuseppe *fu Francesco.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1938-XVI, n. 246.
Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto la legge 8 gennaio 1931, n. 234;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di integrare e coordinare le norme vigenti relative alla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Dell'abbonamento alle radioaudizioni.

Art. 1.

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.

La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente.

TITOLO II.

NORME PER GLI UTENTI PRIVATI.

CAPO I.

Misura del canone e modalità di pagamento.

Art. 2.

Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato è stabilito in ragione di anno solare nella misura di L. 81.

Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso è dovuto nell'accennata misura di L. 81, ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso è dovuto nella misura di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto è disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati, dal primo comma del successivo art. 4.

L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente è obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata e nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di cessazione dell'uso dello apparecchio disciplinato dal successivo art. 10.

L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.

L'abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento per la quale è stato iscritto a ruolo, deve farne richiesta su carta semplice all'Ufficio del Registro competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La nuova forma di pagamento prescelta avrà inizio dal primo dell'anno successivo.

L'abbonamento è valido esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti:

a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati: col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell'apposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale, che è tenuto a fornirlo gratuitamente;

b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento del canone sia esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al « Libretto di iscrizione alle radioaudizioni » di cui al successivo art. 6 a favore dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dell'utente.

La parte dei suddetti moduli rappresentante la ricevuta di versamento tiene luogo della licenza di abbonamento.

Art. 4.

Per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati, l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno ed intende eseguire il versamento del canone stesso per tutto l'anno in corso, è obbligato al pagamento del canone medesimo in ragione di L. 7 al mese, come dalla tabella allegato *A* al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre.

Se l'utente intende eseguire il versamento in rate semestrali è obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 7 al mese, giusta la citata tabella, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre.

CAPO II.

Termini per il pagamento del canone.

Art. 5.

Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.

CAPO III.

Del Libretto di iscrizione alle radioaudizioni.

Art. 6.

Per il versamento del canone ai fini della rinnovazione dell'abbonamento ai sensi della lettera *b*) del precedente articolo 3, è istituito uno speciale « Libretto di iscrizione alle radioaudizioni » che è compilato dal competente Ufficio del Registro ed inviato ai singoli abbonati con piego raccomandato.

Il « Libretto di iscrizione » di cui sopra contiene nella prima pagina le generalità dell'abbonato (cognome, nome e paternità) con l'indicazione della relativa residenza, il numero che contraddistingue l'abbonato stesso nel ruolo di consistenza degli abbonati, nonchè il numero del conto corrente postale dell'Ufficio del Registro competente, sul quale devono essere effettuati i versamenti per il pagamento dei canoni di abbonamento.

Fanno parte integrante del libretto alcuni speciali moduli del servizio dei conti correnti postali a mezzo dei quali deve esclusivamente essere effettuato il versamento presso gli uffici postali delle somme occorrenti per la rinnovazione dell'abbonamento.

Art. 7.

Il libretto di iscrizione alle radioaudizioni deve essere esibito dall'abbonato ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto.

Il libretto di iscrizione dà diritto al titolare di detenere uno o più apparecchi purchè questi siano di proprietà dello stesso utente e siano tenuti in unico domicilio.

Nel numero degli apparecchi che possono essere detenuti con un unico libretto a norma del precedente comma, non sono compresi quelli applicati stabilmente ad autoscafi, autovetture ed altri autoveicoli.

Per questi ultimi apparecchi è obbligatorio un distinto abbonamento.

Art. 8.

In caso di smarrimento del libretto di iscrizione alle radioaudizioni, l'abbonato deve chiederne tempestivamente il duplicato con domanda su carta da bollo da lire quattro. La detta domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato è iscritto a ruolo, in doppio esemplare, di cui uno da redigersi in carta libera, sarà restituito dall'ufficio in segno di ricevuta dopo avervi apposto il bollo a calendario, ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il duplicato della detta domanda ovvero la ricevuta di ritorno costituiscono l'unica giustificazione della mancanza del libretto per l'abbonato.

L'Ufficio del Registro predispone in seguito il nuovo libretto di iscrizione indicandovi il numero di ruolo di consistenza ed annotando, sul frontespizio interno, i pagamenti già eseguiti e lo spedisce all'utente con tassa a carico del destinatario.

Sul libretto deve essere apposta dallo stesso ufficio la leggenda: « duplicato ».

La richiesta del duplicato del libretto a norma del presente articolo non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi articoli 19 e 20 qualora l'abbonato, al momento della richiesta, non sia in regola con i pagamenti giusta le norme del presente decreto.

CAPO IV.

Cambiamento di residenza o di abitazione dell'abbonato. Denunzia all'Ufficio del Registro.

Art. 9.

L'abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo abbonato, detenga un apparecchio radio-ricevente in prova ai sensi del successivo art. 16, come pure chi, avendo regolarmente dato disdetta dell'abbonamento, detenga l'apparecchio chiuso in involucro ai sensi del successivo art. 10, qualora muti domicilio, residenza od abitazione, trasportando nel nuovo domicilio, residenza od abitazione l'apparecchio, deve denunziare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Registro presso il quale è iscritto come abbonato, tale cambiamento, entro venti giorni dal cambiamento stesso.

Nella denunzia deve essere indicato il numero di ruolo risultante dal libretto di iscrizione o gli estremi della licenza in prova, il luogo ove viene trasferito il domicilio, la residenza e l'abitazione con il relativo indirizzo.

CAPO V.

Cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati.

Art. 10.

Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di sè, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento.

La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla denunzia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 10,20, intestato all'Ufficio del Registro, per spese dell'involucro su accennato ed accessori.

Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio è del pari obbligato alla denunzia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del

cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.

L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.

L'utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato le denunzie medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.

Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio già suggellato, deve farne domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 5,20 da versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale.

Art. 11.

La chiusura dell'apparecchio e la cessione od alienazione di esso a norma del precedente articolo come pure la distruzione o la assoluta inservibilità dell'apparecchio, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, non danno diritto al rimborso del canone semestrale od annuale pagato a norma del presente decreto.

In caso di cessione o di alienazione, il cessionario o l'acquirente sono considerati nuovi abbonati, obbligati al pagamento del canone dal giorno in cui hanno avuto la detenzione dell'apparecchio indipendentemente dal fatto che il cedente o venditore abbia corrisposto il canone relativo al suo abbonamento.

Art. 12.

Alla chiusura ed alla riapertura degli apparecchi nei casi di cui al precedente art. 10 provvedono gli Uffici Tecnici Erariali ai quali gli Uffici del Registro comunicano i nominativi in appositi elenchi.

L'involucro che contiene l'apparecchio deve essere chiuso con filo di ferro munito all'estremità di un piombino timbrato dell'Ufficio Tecnico ed è lasciato in deposito allo utente con tutte le conseguenze di legge. La chiusura dello apparecchio deve constare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, uno dei quali verrà consegnato all'utente, un altro spedito al competente Ufficio del Registro perchè ne prenda nota sul registro di consistenza degli abbonati; il terzo esemplare rimarrà presso l'Ufficio Tecnico Erariale.

Nel verbale dovranno indicarsi le generalità dell'abbonato, il numero di ruolo e l'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato è iscritto, nonchè il tipo dell'apparecchio ed il numero delle valvole delle quali l'apparecchio è dotato.

Su richiesta dell'utente la inutilizzazione dell'apparecchio, oltre che con l'involucro, può essere effettuata con altri mezzi ritenuti idonei dall'Ufficio Tecnico Erariale. In questo caso, della richiesta dell'utente e del mezzo usato per la inutilizzazione dell'apparecchio deve farsi constare nel verbale di cui sopra.

Per la riapertura dell'apparecchio, l'incaricato dell'Ufficio Tecnico Erariale non redige alcun verbale ma convalida la operazione con timbro sulle tre copie di domanda trasmesse all'Ufficio Tecnico Erariale; una di tali copie in tal modo convalidata è consegnata all'interessato, l'altra è spedita allo Ufficio del Registro per gli opportuni controlli e la terza rimane presso l'Ufficio Tecnico Erariale.

La copia consegnata all'interessato costituisce l'unica giustificazione per la provvisoria apertura dell'involucro che è prevista per un periodo massimo di giorni dieci.

Allo scadere di tale termine l'interessato deve precisare all'Ufficio del Registro il cognome, nome, paternità e domicilio del nuovo acquirente o munirsi di nuovo abbonamento, ovvero richiedere nuovamente la chiusura dell'apparecchio con le prescritte modalità.

Art. 13.

In caso di decesso dell'abbonato l'abbonamento è valido per gli eredi fino al termine dell'abbonamento stesso per il quale l'abbonato deceduto abbia regolarmente pagato il canone.

Qualora gli eredi non intendano ulteriormente usufruire delle radioudizioni devono osservare le norme di cui al precedente articolo 10.

Ove invece gli eredi intendano continuare l'uso dell'apparecchio devono farne domanda in carta libera al competente Ufficio del Registro per intestare al proprio nome il libretto di iscrizione quali eredi del defunto abbonato.

La variazione della intestazione del libretto deve essere fatta direttamente dal Procuratore del Registro e deve essere seguita dalla firma dello stesso procuratore e dalla apposizione del bollo a calendario dell'Ufficio.

Analoga variazione deve essere fatta dal procuratore sul ruolo di consistenza degli abbonati.

Capo VI.

Licenza di temporanea importazione.

Art. 14.

I turisti e i viaggiatori residenti all'estero che vengono a soggiornare temporaneamente nel Regno portando seco un apparecchio portatile, od un apparecchio sistemato su autovettura, possono ritirare dalla dogana di transito una apposita licenza di temporanea importazione.

Tale licenza viene rilasciata contro pagamento di L. 15 a titolo di abbonamento alle radioaudizioni e previo deposito dello importo corrispondente al dazio doganale ed alle tasse di radiofonia. L'apparecchio viene munito di apposito timbro che deve risultare integro all'atto della riesportazione. La licenza di temporanea importazione ha la validità di mesi tre per gli apparecchi portatili, dopo tale periodo il detentore deve regolarizzare la sua posizione munendosi del normale abbonamento e corrispondere quanto è dovuto per la definitiva importazione di materiale radio elettrico.

Per gli apparecchi installati stabilmente su autovetture il periodo di validità della licenza di temporanea importazione è ragguagliato a novanta giorni, computando i periodi di effettiva e controllata permanenza dell'autovettura nello Stato e può essere rinnovato per ogni periodo di novanta giorni di successiva permanenza nel Regno dietro pagamento del diritto fisso di L. 15.

Qualora il turista o viaggiatore ritorni all'estero entro i periodi sopra contemplati, e sempre che non risulti manomissione o rottura nei timbri e sigilli apposti dalla dogana, ha diritto al rimborso del deposito effettuato.

CAPO VII.

Obblighi dei rivenditori di apparecchi radioriceventi.

Art. 15.

La speciale « Licenza per apparecchi radioriceventi in prova » di cui ai Regi decreti-legge 17 aprile 1931, n. 589, e 9 dicembre 1935, n. 2173, è costituita da un modulo diviso in due parti, matrice e figlia come all'allegato *B* al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

I moduli di licenza sono riuniti in libretti di venticinque moduli ciascuno che sono predisposti e venduti dall'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche al prezzo di lire venticinque.

Art. 16.

Qualunque persona o ditta autorizzata alla vendita di apparecchi radioriceventi che ceda in prova uno di detti apparecchi a persona od ente non ancora munito di libretto di iscrizione alle radioaudizioni, deve munirsi di una congrua scorta di licenze per apparecchi radio-riceventi in prova e deve consegnare all'utente, all'atto stesso della consegna dell'apparecchio, la parte figlia del modulo di licenza di cui all'articolo precedente.

Sulla matrice e sulla figlia del modulo di licenza devono essere apposte a cura di chi cede l'apparecchio in prova le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, domicilio ed indirizzo della ditta che cede l'apparecchio in prova;

b) cognome, nome, paternità e indirizzo (Comune, via, numero civico) dell'utente cui viene ceduto l'apparecchio in prova;

c) data della consegna dell'apparecchio in prova;

d) dati idonei alla identificazione dell'apparecchio (tipo, numero delle valvole, ecc.).

La licenza è valida per un solo apparecchio e per un periodo massimo di giorni dieci a partire dal giorno in cui viene dato l'apparecchio in prova ed è improrogabile.

E' vietato di rilasciare allo stesso utente più di due licenze consecutive come pure è vietato di apportare qualsiasi aggiunta o modificazione al testo delle indicazioni apposte sulla licenza al momento del loro rilascio.

La matrice delle licenze deve restare unita al libretto ed i libretti esauriti devono essere inviati all'Ufficio del Registro del distretto in cui ha sede la ditta che ha rilasciato la licenza, con le relative matrici entro venti giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'ultima licenza.

E' in facoltà di chi cede in prova un apparecchio radioricevente di rivalersi del prezzo della licenza addebitando una lira per ogni licenza.

Art. 17.

L'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è esteso ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici, ma non è esteso a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi o materiali.

Ai segnalatori di affari su menzionati è fatto divieto di tenere depositi di apparecchi o di materiali radioelettrici.

Detto registro rilasciato dagli Uffici Tecnici Erariali, deve essere tenuto e conservato giusta le norme di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2295. Sul medesimo devono essere annotati, con le modalità di cui all'art. 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa nonchè le cuffie, e nella parte dello scarico le partite esitate degli apparecchi e materiali soggetti a tassa, nonchè il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvola e a cristallo, di scatole di montaggio, di altoparlanti, di rivelatori a cristallo e di cuffie.

Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternità e domicilio, provandone l'esattezza con idonei documenti di riconoscimento.

Il venditore nell'indicare il cognome, nome, paternità e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra dovrà riportare gli estremi del documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.

In caso di acquisti di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore oltre alle proprie generalità deve fornire anche quelle della persona cui è destinato l'apparecchio.

Gli agenti dell'E.I.A.R., muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori riparatori e rivenditori di apparecchi e materiali radioelettrici, allo scopo di desumerne le generalità degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.

Nel caso di cambio di apparecchi, il venditore deve registrare nel registro di carico l'apparecchio ritirato, che successivamente scaricherà con le modalità d'uso all'atto della vendita. Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con tutte le indicazioni atte a identificare il proprietario. I registri di cui sopra devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto a norma del successivo art. 24.

Sulle fatture emesse per la vendita di apparecchi radioriceventi agli utenti, come pure sui listini o cataloghi di vendite degli stessi apparecchi tanto da parte dei fabbricanti che dei rivenditori, dev'essere apposta, anche a mezzo di stampiglia, la seguente leggenda: « Nel prezzo di vendita non è compreso il canone di abbonamento alle radioaudizioni ».

CAPO VIII.

Esenzioni.

Art. 18.

Indipendentemente dalle esenzioni stabilite dal R. decreto-legge, 9 settembre 1937-XV, n. 2041, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari gli ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno dei militari delle forze armate, nonchè gli enti che giusta le norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.

Sono altresì esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra od a bordo di navi o di aeromobili.

CAPO IX.

Sanzioni.

Art. 19.

Chiunque detenga uno o più apparecchi radio-riceventi od impianto aereo od altro dispositivo comunque atto od adattabile alla radioricezione senza aver corrisposto il canone di abbonamento con le norme, nei modi e nei termini stabiliti dal presente decreto, incorre nella ammenda da L. 50 a L. 500 ed è obbligato al pagamento del canone di abbonamento non corrisposto.

Art. 20.

Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre i termini stabiliti dall'articolo 5, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della ammenda stabilita dall'articolo precedente è dovuta dall'utente o dall'abbonato una sopratassa pari all'ammontare del canone o della quota di esso di cui è stato ritardato il pagamento.

La detta sopratassa è ridotta ad un quinto, qualora il pagamento del canone abbia luogo prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre 30 giorni della scadenza dei termini sopra richiamati.

Art. 21.

Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 16 sono punite:

a) con la pena pecuniaria da L. 20 a L. 100 a carico di chi cede l'apparecchio in prova: per insufficienza od inesattezza delle indicazioni da apporsi sulla matrice e sulla figlia della licenza;

b) con la pena pecuniaria da L. 20 a L. 100 a carico di chi cede apparecchi radio riceventi in prova senza il rilascio della prescritta licenza, ovvero rilasci allo stesso utente più di due licenze consecutive;

c) con la pena pecuniaria da L. 20 a L. 100 a carico di chiunque alteri le indicazioni apposte sulle licenze al momento del loro rilascio per comunque prorogarne la validità;

d) con la pena pecunaria da L. 20 a L. 100 per l'omesso invio all'Ufficio del Registro nel termine stabilito dall'articolo 16 dei libretti di licenza esauriti;

e) con la pena pecuniaria da L. 10 a L. 100 per ciascuna matrice del modulo di licenza che giusta il disposto dell'articolo 16, non risulti unita al libretto, indipendentemente dalle altre sanzioni eventualmente applicabili a norma del presente articolo.

Art. 22.

Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17 sono punite:

a) con la pena pecuniaria da L. 20 a L. 100 a carico del venditore o riparatore per ogni vendita o riparazione che non sia stata riportata sul registro di carico e scarico nel detto articolo richiamato e per la omessa conservazione del registro per il tempo stabilito di cinque anni.

La stessa pena pecuniaria si applica nel caso che sul registro sia stata omessa la indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio da riparare:

b) con la pena pecuniaria da L. 20 a L. 200 a carico solidale del venditore o riparatore e dell'acquirente dell'apparecchio o del proprietario dell'apparecchio da riparare, qualora risultino inesatte le generalità da essi fornite.

c) con la pena pecuniaria da L. 10 a L. 50 per l'omessa dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 17.

Le sanzioni di cui sopra si applicano indipendentemente da quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in ordine alla regolare tenuta del registro di carico e scarico specie per quanto riguarda il carico del registro stesso.

Art. 23.

Per l'omissione delle denunzie di cui agli articoli 9 e 10 nei termini e nei modi ivi stabiliti, come pure per la omessa od inesatta indicazione nelle denunzie dei dati dagli stessi articoli richiesti nonchè per la omessa restituzione del libretto di iscrizione nei termini stabiliti dal penultimo comma dell'art. 10, l'utente incorre nella pena pecuniaria da L. 10 a L. 100.

La falsa cessione di apparecchi radioriceventi è punita con l'ammenda da L. 50 a L. 500. In ogni caso il cedente è responsabile del pagamento del canone sino a che non sia stata accertata l'identità del cessionario.

CAPO X.

Competenza per l'accertamento delle violazioni.

Art. 24.

Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto gli organi, cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, gli ispettori ed i procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari, gli ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N. in servizio effettivo, nonchè i funzionari dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche in numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per l'interno.

Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalità stabilite dal presente decreto, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata.

Riscossione e versamento dei canoni.

Art. 25.

Le sopratasse e le pene pecuniarie incorse a norma del presente decreto devono essere versate direttamente in contanti all'Ufficio del Registro competente, il quale le introita rilasciando ricevuta del bollettario modello 72 *A* ed imputando la riscossione al competente articolo e capitolo del bilancio dell'entrata.

I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, nel caso di utenti iscritti a ruolo, sui conti correnti intestati all'Ufficio del Registro e previsti dal precedente art. 3; nel caso di utenti non iscritti a ruolo sul conto corrente intestato al Primo Ufficio Bollo di Torino.

Per l'esazione coattiva da parte degli Uffici del Registro dei canoni di abbonamento non corrisposti nonchè delle sopratasse e pene incorse a norma del presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 26.

Nel privilegio, di cui all'art. 1958, n. 1, del Codice civile, devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

Tali crediti sono pure compresi nel privilegio sulla generalità dei mobili di cui all'art. 1957 dello stesso Codice civile.

TITOLO III.

CANONE DI ABBONAMENTO PER AUDIZIONI IN LOCALI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO.

Art. 27.

Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria.

Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società concessionaria non oltre il mese di novembre di ciascun anno.

Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle penalità previste dall'art. 19, ancorchè abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'art. 2.

Con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri per le comunicazioni e per la cultura popolare, la riscossione dei canoni speciali di cui al presente articolo potrà essere affidata agli Uffici del Registro con le modalità e secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso decreto.

Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti articoli 9 a 13, 15 e 16, 21 a 26.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 28.

Le penalità di cui ai precedenti articoli 19 a 23 non saranno applicate nei confronti degli utenti che non siano in regola con le disposizioni del presente decreto, a condizione che essi provvedano agli adempimenti stabiliti dal decreto stesso entro il 30 aprile 1938-XVI.

Art. 29.

Per assicurare il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere personale avventizio con contratto a termine, nel numero strettamente indispensabile, con le modalità e il trattamento stabilito dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

Art. 30.

E' abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 31.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1938-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 3. — MANCINI.

ALLEGATO I.

NUOVI ABBONATI

Somme da versare all'inizio dell'abbonamento

Abbonamento chiesto nel mese di	Canone da versare a mezzo degli uffici postali	
	Pagamento annuale con scadenza a dicembre	Pagamento semestrale con scadenza a giugno
Gennaio	Gennaio-dicembre L. 81 —	Gennaio-giugno . L. 42,50
Febbraio	Febbraio-dicembre » 77 —	Febbraio-giugno . » 35 —
Marzo	Marzo-dicembre . » 70 —	Marzo-giugno . . » 28 —
Aprile	Aprile-dicembre . » 63 —	Aprile-giugno . . » 21 —
Maggio	Maggio-dicembre . » 56 —	Maggio-giugno . . » 14 —
Giugno	Giugno-dicembre . » 49 —	Giugno . . . . . . » 7 —
Luglio	Luglio-dicembre . . . . L. 42,50	
Agosto	Agosto-dicembre . . . . » 35 —	
Settembre	Settembre-dicembre . . . . » 28 —	
Ottobre	Ottobre-dicembre . . . . » 21 —	
Novembre	Novembre-dicembre . . . . » 14 —	
Dicembre	Dicembre . . . . » 7 —	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO B.

LICENZA PER APPARECCHI RADIORICEVENTI IN PROVA

(MATRICE)

Licenza speciale
per apparecchi in prova

Nome, cognome e paternità del cliente. . . . . . .

. . . .

. . . .

Residenza. . . . .

. . . .

Via . . . .

. . . . *N.* . . .

apparecchio (indicare se l'apparecchio è a valvole o a galena, nonchè il nome della ditta costruttrice e la lunghezza di onda dell'apparecchio) . . . . .

. . . .

. . . .

Data di emissione

. . . .

. . . . . . *193.* *A.* . .

(Tagliando da consegnare al cliente)

Licenza speciale
per apparecchi in prova
R. D. L. 9-12-1935 - XIV, N. 2173

PREZZO L. 1

. . . . . *li.* . . . . *193.* . *A.* .

Il Sig. . . . .

di. . . . . *abitante in*

via. . . . . *N.* . . . .

ha in prova per un ***periodo massimo di 10 giorni*** *dalla data odierna, un apparecchio radio* (indicare se l'apparecchio è a valvole o a galena, nonchè il nome della ditta costruttrice e la lunghezza di onda dell'apparecchio) . . . .

. . . .

. . . .

consegnatogli dal Signor. . . . . . .

. . . .

La presente licenza speciale per apparecchi in prova è valida a tutti gli effetti di legge per il periodo sopra indicato.

(*Timbro e firma*)

. . . .

Vedi norme a tergo

Retro ALLEGATO B.

LICENZA SPECIALE
PER APPARECCHI IN PROVA

MATRICE DA CONSERVARSI ATTACCATA AL LIBRETTO

N. . . . .

E. I. A. R.
ENTE ITALIANO AUDIZIONI RADIOFONICHE
Via Arsenale, 21 - Torino

LICENZA SPECIALE
PER APPARECCHI IN PROVA

NORME

Il presente tagliando deve essere conservato e presentato ad ogni richiesta delle autorità competenti.

È VALIDO 10 GIORNI
DALLA DATA DI EMISSIONE

La deroga a quanto sopra; la presentazione di una licenza speciale per apparecchi in prova non valida; qualsiasi irregolarità accertata sono punibili a termini di legge.

Il possessore della presente licenza speciale per apparecchi in prova ha preso visione di quanto sopra, nonchè delle norme generali prescritte in merito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 247.

Modificazione della denominazione della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Istituti e Banche di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 25 gennaio 1937, n. 237, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Istituti e Banche di diritto pubblico e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il Nostro decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, con il quale le « Banche di diritto pubblico » hanno assunto la denominazione di « Banche di interesse nazionale »;

Vista la domanda in data 18 dicembre 1937, con la quale la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, a seguito del cennato Nostro decreto-legge, ha chiesto l'approvazione della modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipedenti da Istituti e Banche di diritto pubblico in quella di « Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Istituti di credito di diritto pubblico e da Banche di interesse nazionale ».

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, numero 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la modifica della denominazione della « Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Istituti e Banche di diritto pubblico » in quella di « Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Istituti di credito di diritto pubblico e da Banche di interesse nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 163. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 248.

Modificazione della denominazione della Federazione nazionale fascista degli Istituti di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 7 giugno 1937, n. 1224, con il quale è stato, tra l'altro, concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico, approvandone lo statuto;

Visto il Nostro decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, con il quale le « Banche di diritto pubblico » hanno assunto la denominazione di « Banche di interesse nazionale »;

Vista la domanda con la quale la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, a seguito del cennato Nostro decreto-legge, ha chiesto l'approvazione della modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico in quella di « Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale »;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, numero 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico in quella di « Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 161. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1938-XVI, n. 249.

Riconoscimento giuridico dei Sindacati fascisti avvocati e procuratori di Lecco e Pordenone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Viste le domande in data 29 aprile 1937, con le quali, in rapporto al R. decreto-legge 25 marzo 1937, n. 367, che ha istituiti i Tribunali di Lecco e Pordenone, la Confederazione suddetta ha chiesto il riconoscimento giuridico di due Sindacati di avvocati e procuratori per le circoscrizioni dei Tribunali stessi;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ai Sindacati fascisti avvocati e procuratori costituiti con circoscrizioni e sedi conformi a quelle dei Tribunali di Lecco e Pordenone.

Sono approvati gli statuti dei Sindacati stessi secondo il testo conforme al modello annesso al Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, e secondo le successive modifiche approvate coi Nostri decreti 29 gennaio 1934, n. 309, e 16 agosto 1934, numero 1379.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti dei Sindacati ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 162. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 marzo 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Morbegno (Sondrio).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Morbegno (Sondrio) e di sottoporre la stessa alla procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Morbegno (Sondrio) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1221)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 marzo 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa prestiti, risparmi e beneficenza fra i soci dell'Unione operaia palermitana, con sede in Palermo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la domanda del commissario straordinario per l'amministrazione straordinaria della Cassa prestiti risparmi e beneficenza fra i soci dell'Unione operaia palermitana, società anonima cooperativa di credito, con sede in Palermo, tendente ad ottenere che l'Azienda sia sottoposta alla speciale procedura di liquidazione preveduta dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa prestiti risparmi e beneficenza fra i soci dell'Unione operaia palermitana, società anonima cooperativa di credito, con sede in Palermo, e l'Azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1232)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 marzo 1938-XVI.

Disposizioni concernenti il materiale da usarsi come lettiera per il trasporto di animali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Considerato che nei veicoli adibiti al trasporto del bestiame invece di paglie e di torba viene adoperata per lettiera, sabbia, terra od altro materiale del genere;

Ritenuto che ciò dà luogo ad inconvenienti anche agli effetti delle disinfezioni che devono essere sempre facilmente ed integralmente eseguite;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

La lettiera per i veicoli destinati al trasporto del bestiame deve essere costituita di paglie o di torba essiccata, rimanendo vietato l'uso di sabbia, terra od altro materiale del genere.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e le Autorità ferroviarie sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 25 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1235)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 73

del 31 marzo 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,50
Francia (Franco)	57,85
Svizzera (Franco)	436 —
Argentina (Peso carta)	4,71
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,43
Danimarca (Corona)	4,2185
Norvegia (Corona)	4,7485
Olanda (Fiorino)	10,53
Polonia (Zloty)	358,35
Portogallo (Scudo)	0,859
Svezia (Corona)	4,8705
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,15
Id. 3,50% (1902)	71,25
Id. 3,00% Lordo	52,45
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,025
Id. id. 5 % (1936)	93,525
Rendita 5% (1935)	93,575
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,075
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,725
Id. id 5 % - Id. 1941	103,10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,625
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,20
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 25 successivo, il notaio sig. Ferro Giovanni, residente nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'8 aprile 1938 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 1° aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(1239)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 25 successivo, il notaio signor Guasti Federico, residente nel comune di Milano, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 3 aprile 1938, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 1° aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(1240)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 25 successivo, il notaio signor Caprino Sebastiano Giuseppe, residente nel comune di Tortorici, distretto notarile di Patti, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 3 aprile 1938, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 1° aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(1241)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Morbegno (Sondrio).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Morbegno (Sondrio) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

L'avv. Cesare Del Nero fu Luigi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Morbegno (Sondrio) ed i signori Tommaso Ronconi, cav. Mario Stoppa ed Ermes Gerosa sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1222)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa prestiti risparmi e beneficenza fra i soci dell'Unione operaia palermitana, con sede in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa prestiti risparmi e beneficenza fra i soci dell'Unione operaia palermitana, società anonima cooperativa di credito con sede in Palermo, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il dott. Giganti Filippo è nominato commissario liquidatore per l'amministrazione della Cassa prestiti risparmi e beneficenza fra i soci dell'Unione operaia palermitana, società anonima cooperativa

di credito, avente sede in Palermo ed i signori rag. Salvatore Ponte di Paolo, avv. Giuseppe Milazzo e dott. Maurizio Catti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1233)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 15 settembre 1937-XV, col quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Cittanova d'Istria (Pola), ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 settembre 1937-XV, col quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria (Pola) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi due a decorrere dal giorno 15 marzo 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
V. AZZOLINI.

(1206)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 18 posti di direttore di aeroporto civile.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1937-XVI, che bandisce un concorso per titoli e per esami a 18 posti di direttore di aeroporto civile, in prova;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a 18 posti di direttore di aeroporto civile, in prova, bandito con decreto Ministeriale del 29 novembre 1937-XVI, è prorogato fino alle ore 12 del giorno 30 aprile 1938-XVI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 marzo 1938 - Anno XVI

p. Il Ministro:
Il Sottosegretario di Stato:
VALLE.

(1245)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esame di idoneità per ottenere l'autorizzazione all'imbarco come medico di bordo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduti i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 29 novembre 1925, n. 2288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esame di idoneità per ottenere l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo.

L'esame consta di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale di lingua estera e di una prova orale tecnica secondo il programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo nelle seguenti sedi: Genova, Trieste, Roma, Napoli e Palermo; le prove pratiche e la prova orale avranno luogo a Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione all'esame gli aspiranti debbono presentare alla Prefettura di residenza, non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda in carta da bollo da lire sei, corredata dai seguenti documenti:

1° estratto dal registro degli atti di nascita rilasciato in conformità al Regio decreto 25 agosto 1931, n. 1101;

2° certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi;

3° diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia conseguito nel Regno, da almeno due anni compiuti o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una Università del Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2809.

Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea debbono essere esibiti in originale o in copia notarile;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi;

5° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

6° certificato di iscrizione all'albo dei medici;

7° certificato di idoneità fisica ai servizi di navigazione a bordo delle navi mercantili ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773.

Tutti i documenti predetti debbono essere regolarmente legalizzati.

Nella domanda il candidato deve indicare il domicilio, la sede nella quale chiede di sostenere le prove scritte e se in quali lingue, oltre quella d'obbligo, intende sostenere la prova orale.

Art. 3.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che hanno compiuto, alla data del presente decreto, i quaranta anni di età.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura, indicato nel precedente art. 2, non è ammessa regolarizzazione di documenti.

Agli ammessi al concorso ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Il giudizio sull'esame è dato da una Commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno, composta:

a) di un docente in igiene, componente del Consiglio superiore di sanità, presidente;

b) di un funzionario medico dell'Amministrazione della sanità pubblica di grado non inferiore al settimo;

c) di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al settimo;

d) di un rappresentante della Direzione generale della marina mercantile;

e) di due docenti universitari dei quali uno in patologia e clinica medica e uno in patologia o clinica chirurgica;

f) di un medico autorizzato a imbarcare quale medico di bordo designato dalla Federazione nazionale fascista della gente di mare.

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Per ciascuna sede di esame fuori di Roma è costituito un comitato di vigilanza presieduto da un membro della Commissione giudicatrice, designato dal Ministro, e composto dal medico provinciale del posto e da un funzionario amministrativo designato dal Prefetto.

Il Comitato di vigilanza presiede allo svolgimento delle prove scritte e per ciascuna di esse redige il verbale che è allegato agli atti della Commissione giudicatrice.

Art. 7.

Il Ministero dell'interno prepara un tema per ciascuna delle prove scritte: di esso vengono subito redatte tante copie quante sono le sedi di esame. L'originale e ciascuna copia, vengono chiusi in altrettanti pieghi suggellati e firmati, esteriormente, sui lembi di chiusura dal Direttore generale della sanità pubblica e dall'Ispettore generale medico capo.

Il piego è consegnato per la sede di Roma al presidente della Commissione giudicatrice, per le altre sedi al presidente dei Comitati di vigilanza. L'originale è conservato presso il Ministero dell'interno.

Nel giorno e nell'ora stabiliti per le singole prove, che devono essere uguali per tutte le sedi, il presidente della Commissione giudicatrice o dei Comitati di vigilanza fa procedere all'appello nominale degli aspiranti, e previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra di loro. Indi, fatta constatare l'integrità della chiusura del piego, contenente il tema, ne procede all'apertura e dà lettura del tema.

Art. 8.

Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sono assegnati agli aspiranti sette ore di tempo.

Si osservano, per le prove stesse, le disposizioni contenute negli articoli 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

I pieghi contenenti i temi delle singole prove sono dal presidente della Commissione o dal presidente del Comitato di vigilanza consegnati al segretario.

Art. 9.

Per le prove pratiche la Commissione mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali necessari. E' vietato ai concorrenti di portare seco apparecchi o materiali propri per valersene. Alle prove pratiche debbono presenziare almeno tre membri della Commissione, specialmente delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Art. 10.

Per la prova di lingua estera il Ministero aggrega alla Commissione esaminatrice un insegnante autorizzato. Questi nella prova di obbligo vota solo e dispone di settanta punti.

Nel caso che il candidato abbia dichiarato di sostenere la prova anche di altre lingue estere, la Commissione, conformemente a proposta dell'esaminatore, aggiungerà un numero di punti non superiore a cinque per ciascuna lingua, di cui, oltre quella d'obbligo, l'aspirante abbia dimostrato di avere piena conoscenza, senza peraltro che tali punti possano valere a compensare la eventuale insufficienza nella prova di obbligo.

Art. 11.

La prova orale di lingua estera obbligatoria deve durare non meno di quindici e non più di trenta minuti; la prova orale tecnica non meno di venti minuti e non più di un'ora.

Art. 12.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle due prove scritte, di dieci punti per ciascuna delle due prove pratiche e di dieci punti per la prova orale tecnica.

Art. 13.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato nel complesso delle prove scritte la media di quarantanove settantesimi e non meno di quarantadue settantesimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che nel complesso e in ciascuna delle prove pratiche abbiano riportato le votazioni predette.

Sono dichiarati idonei i candidati che in ciascuna delle prove orali abbiano conseguito non meno di quarantanove settantesimi.

Art. 14.

Alla fine delle prove la Commissione compila l'elenco alfabetico dei concorrenti risultati idonei.

Art. 15.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 16.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, approva l'elenco degli idonei di cui all'art. 14 e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a termini di legge.

Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA DI ESAME PER L'AUTORIZZAZIONE A IMBARCARE QUALE MEDICO DI BORDO.

PROVE SCRITTE:

Prima prova:

Etiologia, patologia, diagnosi, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, parassitarie e di origine alimentare:

a) concetto e meccanismo dell'infezione, fonti dell'infezione e modi di diffusione, con particolare riguardo all'ambiente « nave »;

b) predisposizione individuale, immunità;

c) profilassi generale delle malattie infettive e parassitarie, con speciale riguardo alla loro importazione e propagazione a mezzo delle navi; ordinamento della difesa sanitaria nei porti;

d) generalità sulle disinfezioni; disinfettanti chimici e fisici; disinfezioni e disinfestazioni a bordo delle navi, apparecchi e mezzi relativi;

e) epidemiologia, etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive, parassitarie e di origine alimentare.

Malattie infettive e parassitarie:

Morbillo, scarlattina, varicella, vaiuolo e alastrim, parotite epidemica, pertosse, influenza, encefalite letargica, meningite cerebro-spinale epidemica, poliomielite anteriore acuta, polmonite, difterite e crup, febbre puerperale, eresipela, piemia e setticemia, tetano, blenorrea, ulcera molle, sifilide, framboesia, lebbra, tubercolosi umana, febbre tifoide, infezioni da paratifi, dissenteria bacillare, dissenteria amebica, febbre ondulante, dengue, dermotifo e febbri dermotifo simili, tifo ricorrente, ittero emorragico, malaria, colera asiatico, peste bubbonica, bubbone climatico, tularemia, febbre gialla, leihsmaniosi, tripanosomiasi, anchilostomiasi, filariosi, bilharziosi, tracoma ed altre congiuntiviti contagiose, scabbia, tigne, rabbia, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, afta epizootica, morba, actinomicosi, trichinosi, ofidiasi.

Malattie di origine alimentare:

Pellagra, beri-beri, scorbuto e scorbuto infantile, botulismo;

f) profilassi speciale delle malattie veneree a bordo della nave e nella gente di mare in genere;

g) naupatia e malattie professionali dei marittimi e dei palombari, asfissia, avvelenamento da gas tossici, colpo di sole e colpo di calore, loro profilassi e cura.

Seconda prova:

Igiene navale:

a) cenni sui caratteri fisici e chimici del mare e dell'atmosfera marina in rapporto con l'igiene di bordo; influenza del clima sull'organismo umano e sulla distribuzione geografica dei morbi;

b) considerazioni igieniche sui principali tipi di navi mercantili; topografia delle navi; sistemazione ed ubicazione degli alloggi per passeggeri e per l'equipaggio e loro principali requisiti igienici. Illuminazione;

c) materiale di costruzione, di rivestimento e di protezione dei varii locali della nave;

d) mantenimento dello stato igienico della nave; mezzi per la nettezza e la disinfezione dei vari ambienti; derattizzazione e disinsettazione; apparecchi di disinfezione a vapore;

e) atmosfera interna della nave: composizione chimica, termometria e idrometria. Fonti d'inquinamento dell'aria confinata e mezzi di correzione. Ventilazione naturale ed artificiale. Riscaldamento e refrigerazione dei vari ambienti in rapporto al clima;

f) allontanamento dei materiali di rifiuto; fognatura e latrine di bordo. Lavandini, doccie, bagni e lavanderie di bordo;

g) approvvigionamento idrico: mezzi di imbarco, conservazione e distribuzione; usi e fabbisogno; mezzi di potabilizzazione. Ghiaccio, frigoriferi e acqua refrigerata;

h) impianti di bordo relativi all'assistenza sanitaria: ospedali infermerie, ambulatori, farmacia. Dotazione, conservazione, uso e indicazioni terapeutiche e profilattiche dei sieri e vaccini. Polizia mortuaria di bordo;

i) considerazioni sull'alimentazione in rapporto alla vita di bordo; provvista, conservazione e confezione degli alimenti. Assetto igienico delle cambuse, delle cucine, dei panifici, dei refettori e delle riposterie. Requisiti igienici delle bottiglie. Vigilanza sanitaria sul personale addetto alla preparazione e distribuzione delle vivande; distribuzione ed orario dei pasti;

l) considerazione sull'igiene dei marittimi. Vestimenti del marinaio. Igiene del lavoro ed infortunistica di bordo.

PROVE PRATICHE:

Prima prova:

1° accertamento diagnostico delle più importanti malattie infettive e parassitarie:

a) prelevamento di materiale patologico ed esecuzione delle prove microscopiche e sierologiche per la diagnosi delle seguenti malattie: colera asiatico, peste, tifo esantematico, difterite, eresipela, infezione puerperale, infezioni stafilococciche, carbonchio ematico, tubercolosi umana, malaria, febbre tifoide e infezioni paratifiche, dissenteria amebica e bacillare, febbre ondulante, lebbra, tetano, gonorrea, spirillosi, meningite cerebro spinale epidemica, morva, actinomicosi, tripanosomiasi, febbre ricorrente, sifilide, ittero emorragico;

b) riconoscimento macro e microscopico dei seguenti parassiti animali dell'uomo e delle loro uova: anchilostoma, bilharzia, filaria tenia, ascaride, ossiuri, pediculi, phtiri, pulex penetrans, lamblia;

2° descrizione e prova di funzionamento dei principali apparecchi di disinfezione a vapore e con disinfettanti chimici;

3° controllo igienico delle bevande e degli alimenti:

a) acqua potabile; criteri per il giudizio di potabilità; prelevamento e conservazione di campioni da sottoporre ad esami chimico e batteriologico;

b) esame dei cereali e delle farine; criteri per il giudizio di genuità e commestibilità; esame del mais; panificazione;

c) esame del latte: criteri per il giudizio igienico sul latte fresco e su quello in polvere o comunque conservato;

d) esame delle carni da macello: visita dell'animale vivo, ispezione delle carni, lesioni anatomo patologiche e parassitarie; carni congelate;

e) esame delle conserve alimentari: caratteri fisici e organolettici; indici di alterazione;

f) esame delle stoviglie nei riguardi del piombo;

4° fisica applicata all'igiene (igrometria, barometria, termometria e fotometria).

5° giudizio igienico sulla salubrità dell'aria.

Seconda prova:

Prova al letto dell'infermo: rilevamento dei sintomi; saggio di chimica e microscopia clinica; diagnosi e terapia.

Formano oggetto di esame le malattie mediche e chirurgiche con speciale riguardo alle malattie infettive e a quelle parassitarie; l'assistenza ostetrica, i soccorsi di urgenza compresa la chirurgia d'urgenza, le più comuni malattie dei bambini.

PROVE ORALI:

Prova tecnica:

1° materia delle prove scritte e pratiche;

2° legislazione sanitaria:

a) organizzazione sanitaria del Regno; testo unico delle leggi sanitarie e relativo regolamento per quanto riguarda la sanità marittima e la profilassi delle malattie infettive e sociali;

b) regolamento 29 settembre 1895, n. 636, sulla sanità marittima e successive modificazioni;

c) regolamento 20 maggio 1897, n. 178, e norme successive circa le condizioni relative alle navi addette al trasporto dei passeggeri;

d) disposizioni sanitarie contenute nel codice per la Marina mercantile;

e) legge e regolamento sull'emigrazione e successive modificazioni;

f) R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, sull'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria;

g) ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1° gennaio 1930 e convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 26 giugno 1926;

h) compiti e funzioni del medico di bordo; documenti sanitari di bordo; patente di sanità, giornale sanitario di bordo; relazione e statistica sanitaria; competenze ed onorari del medico di bordo.

Prova di lingua estera:

L'aspirante dovrà dare prova di sapere leggere correntemente e di sapere intendere e farsi intendere nella lingua inglese (prova d'obbligo) nonchè nelle altre lingue estere oltre quella d'obbligo in cui abbia richiesto di essere esaminato.

Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1171)

Concorso al posto di segretario generale del comune di Trieste.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Trieste, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 30 maggio 1938-XVI, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I funzionari di cui alla lettera b) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera c) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 25 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1246)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lecce.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 76 77 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per il posto di direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lecce;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente: Nicoli dott. Giuseppe, vice prefetto;

Membri: De Dominicis prof. Alberto, ordinario di chimica agraria nella Regia università di Napoli; Sangiorgi prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Bari; Lazzarini prof. Guido, coadiutore chimico di 1ª classe nell'Istituto di sanità pubblica; Buogo dott. Giulio, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bari.

Segretario: Savastano dott. Raffaele, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 1° aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1243)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per l'arruolamento di n. 70 allievi militi della Milizia portuaria.

Art. 1.

E' aperto un arruolamento per n. 70 allievi militi della Milizia portuaria.

Art. 2.

Possono aspirare all'arruolamento i cittadini, che oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

a) siano nel 19° anno di età e non abbiano oltrepassato il 25° alla data d'inizio del corso. Non siano alla stessa data in servizio nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e nelle altre Forze armate, nè iscritti nelle leve di mare dell'anno in corso;

b) posseggano il titolo minimo di studio espressamente indicato nell'art. 4 del presente bando;

c) risultino di buona condotta e di ottimi precedenti politici e morali;

d) siano iscritti al P. N. F. od ai Fasci giovanili di combattimento e presentino la tessera dell'anno in corso, all'atto dell'arruolamento;

e) contraggano, all'atto dell'arruolamento, la ferma di anni tre.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non oltre il 15 giugno 1938-XVI la domanda di ammissione all'arruolamento in carta bollata da L. 6 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola alla « Scuola della Milizia portuaria - Sabaudia (provincia di Littoria) ».

Gli aspiranti iscritti alla M. V. S. N. dovranno trasmettere la domanda, corredata dai documenti di cui al successivo articolo, tramite la legione di appartenenza.

Nella domanda dovrà essere indicato, in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (comune, provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato, deve d'urgenza notificare l'avvenuto cambiamento alla Direzione della scuola.

Art. 4.

Documenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita;

b) certificato generale del Casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

d) attestazione di buona condotta morale e politica di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, rilasciata dal capo del Comune in cui il giovane è domiciliato ovvero dai capi dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, vidimata per conferma dal Prefetto;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante l'iscrizione al P. N. F. od ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla Federazione fascista che ha giurisdizione sul Comune di residenza dell'aspirante; per gli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da certificato, redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

f) certificato di stato libero, ovvero atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune del luogo di domicilio del giovane, su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole;

g) certificato di iscrizione sulle liste di leva o certificato dell'esito di leva comprovante l'idoneità al servizio militare per coloro che, avendo superato gli anni 21, non abbiano ancora prestato il servizio militare stesso;

h) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale risulti anche che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la Regia guardia di finanza, la M. V. S. N. o la Regia aeronautica, per espulsione, per negata rafferma o per riforma;

i) dichiarazione di accettazione della ferma di anni tre con decorrenza dal giorno dell'ammissione alla Scuola della Milizia portuaria;

l) certificato medico rilasciato da un sanitario del Comune di residenza e vidimato dal capo del Comune che attesti la presunta idoneità fisica dell'aspirante allo speciale servizio di vigilanza portuaria e che l'aspirante stesso sia di statura non inferiore a m. 1,70;

m) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare (quinta classe);

n) una fotografia formato 6×9 firmata e debitamente legalizzata;

o) atto di assenso paterno o tutorio (solo per gli aspiranti minorenni).

Tutti i documenti indicati nel presente articolo 4 devono essere in carta legale e muniti delle prescritte legalizzazioni.

Possono essere presentati in carta semplice (sempre ad eccezione della domanda), soltanto in caso di povertà dell'aspirante, provata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In questo ultimo caso il concorrente dovrà allegare il certificato di povertà.

Art. 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che giungessero non complete di tutti i documenti prescritti o posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3, e neppure quelle domande che non fosse stato possibile completare delle prescritte informazioni, o che fossero comunque in contrasto con le norme e con le modalità stabilite dal presente bando.

Indipendentemente dalla regolarità della domanda, il Comando della Milizia portuaria, si riserva di escludere dal concorso con giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificare i motivi, quegli aspiranti la cui ammissione alla Milizia portuaria possa comunque risultare non desiderabile.

Coloro che dopo la presentazione della domanda intendessero rinunziare al concorso dovranno far pervenire alla Scuola della Milizia portuaria regolare istanza di rinuncia, da compilarsi in carta da bollo da L. 6, debitamente firmata ed autenticata dal capo del Comune.

I documenti presentati dagli aspiranti esclusi dall'arruolamento e quelli dei rinunciatari saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Visita medica.

Gli aspiranti ammessi al concorso, saranno chiamati a presentarsi alla Scuola della Milizia portuaria in Sabaudia (Littoria), per essere sottoposti a visita medica.

Il giudizio della commissione delegata a presiedere alla visita medica, il quale verte principalmente sulla speciale attitudine fisica che gli aspiranti debbono avere per il particolare servizio portuario, è definitivo ed insindacabile.

La visita medica avrà luogo nei giorni che verranno comunicati ai singoli concorrenti.

La chiamata sarà effettuata dalla Direzione della Scuola a mezzo di lettera cui sarà allegato lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in terza classe.

Gli aspiranti potranno usufruire esclusivamente di tale riduzione sulle linee ferroviarie e tramviarie o di navigazione che ammettono la tariffa militare, per il viaggio dalla stazione o dal porto più vicino alla loro residenza alla sede della Scuola della Milizia portuaria - Sabaudia.

Le spese di viaggio sono a carico degli aspiranti allievi militi.

Art. 7.

Ammissioni all'arruolamento - Titoli preferenziali.

Il Comando della Milizia portuaria esaminati i risultati della visita medica formerà fra i concorrenti riconosciuti idonei, una graduatoria, i primi 70 di tale graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso.

Nella formazione della graduatoria verranno preferiti:

a) i più robusti, i più alti, e gli aspiranti di migliore prestanza militare;

b) quelli in possesso di maggior titolo di studio;

c) i più giovani di età;

d) i provenienti dalla M. V. S. N.;

e) gli insigniti di medaglia al valore;

f) gli orfani di guerra ed i figli di mutilati di guerra o per causa fascista;

g) gli ex combattenti della guerra italo-abissina.

I vincitori del concorso verranno invitati a presentarsi alla Scuola sita in Sabaudia (prov. Littoria) il mattino del 1° settembre 1938-XVI. A tale scopo la Direzione della scuola invierà loro apposita lettera contenente il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio a tariffa militare di terza classe.

Le spese di viaggio dal Comune di residenza alla sede della Scuola verranno rimborsate e verrà inoltre corrisposta una indennità giornaliera di L. 8.80 per i giorni di viaggio.

Detti rimborsi ed indennità verranno corrisposti a presentazione del certificato di viaggio munito del visto partire dal Comune di residenza.

Nessun anticipo, per nessun motivo, sarà concesso sulle spese.

Coloro che non si presenteranno il giorno ed ora stabilita perderanno il diritto all'arruolamento.

Art. 8.

Corsi.

Il corso allievi militi ha la durata di mesi tre a cominciare dal 1° settembre 1938-XVI.

Gli allievi militi portuari debbono seguire il corso e superare gli esami nelle seguenti materie: Italiano - Aritmetica - Nozioni di storia e geografia - Nozioni Codice marina mercantile - Codice penale e di procedura penale e leggi di P. S. - Istruzione militare teorico pratica.

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami scritti ed orali e coloro che avranno riportato l'idoneità in ciascuna prova di esame e nell'attitudine al servizio portuario e gli otto decimi nella condotta, conseguiranno la nomina definitiva a milite portuario.

Gli allievi sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, al regolamento disciplinare della Milizia portuaria ed a quello speciale della Scuola.

Art. 9.

Computo del servizio agli effetti degli obblighi di leva.

Il servizio prestato nella Milizia portuaria è computato agli effetti degli obblighi di leva, tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari; ritornano all'obbligo di assolvere la loro ferma di leva, qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia portuaria.

Art. 10.

Trattamento economico degli allievi.

Agli allievi spetta la paga giornaliera netta di L. 10,20. Le spese di vitto, biancheria, barbieria, riparazioni calzature e bucato sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga mensile.

Art. 11.

Trattamento economico degli appartenenti alla Milizia portuaria Premi di rafferma - Assicurazione.

Ai militi portuari effettivi sono corrisposti i seguenti assegni giornalieri salvo le variazioni apportate con i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033:

Paga giornaliera ed aumento del 10 % . . .	L. 9,80
Indennità Milizia portuaria	» 3.50
Indennità caro viveri	» 0,40

Ai militi che si raffermano competono:

al termine della I rafferma (anni 6) . .	L. 3.000
al termine della II rafferma (anni 9) . .	L. 2.000
al termine della III rafferma (anni 12) . .	L. 1.000

salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Le spese di vitto, biancheria, bucato, riparazioni calzature e vestiario sono a carico dei militi. Per ognuno di essi è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100, a spese dell'Amministrazione.

Tutto il personale appartenente alla Milizia portuaria è assicurato presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in base ad apposita convenzione che prevede il pagamento di congrui capitali all'atto della cessazione dal servizio e in caso di premorienza.

I sottufficiali che si trovano in servizio ed abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nella Milizia portuaria, potranno concorrere ai posti che si rendessero vacanti nella carriera d'ordine delle varie Amministrazioni dello Stato, nella misura stabilita dalle particolari disposizioni vigenti in materia per ogni singola Amministrazione.

Roma, addì 1° aprile 1938 - Anno XVI

Il console generale comandante:
GIUSEPPE VISCONTI.

(1244)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.